STATUTO DELLA CONSULTA PROVINCIALE STUDENTESCA

PROVINCIA DI PADOVA

CAPO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1: Definizione e Finalità

1.1 La Consulta Provinciale Studentesca (CPS) di Padova è costituita ai sensi del DPR 567/1996 (Disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche), modificato e integrato dalle disposizioni dei DPR 156/99, 105/01, 301/05 e 268/2007.

1.2 La Consulta Provinciale Studentesca (CPS) ha il compito di:

- assicurare il più ampio confronto fra gli studenti di tutte le scuole superiori statali e paritarie della provincia;
- ottimizzare ed integrare in rete le attività extracurricolari;
- formulare proposte che superino la dimensione del singolo istituto;
- stipulare accordi con gli enti locali, la regione, le associazioni e le organizzazioni del mondo del lavoro;
- formulare proposte ed esprimere pareri agli ambiti territoriali, agli enti locali competenti e agli organi collegiali territoriali;
- istituire uno sportello informativo per gli studenti, con particolare riferimento alle attività della CPS, all'orientamento e all'attuazione dello statuto delle studentesse e degli studenti;
- favorire la comunicazione tra gli studenti e i Dirigenti Scolastici;

1.3 La Consulta Provinciale Studentesca (CPS) è composta da due studenti in rappresentanza delle Istituzioni Scolastiche di Secondo Grado di tutta la provincia di Padova, eletti direttamente dagli studenti dell'istituto di appartenenza.

1.4 La carica relativa al ruolo di rappresentanza all'interno della Consulta Provinciale Studentesca (CPS) ha durata biennale, salvo i casi specifici disciplinati al Capo IV del seguente regolamento.

1.5 La Consulta Provinciale Studentesca (CPS) è autogestita dagli studenti e persegue le proprie finalità, progetti ed attività in modo libero, indipendente e coerente con le finalità formative istituzionali.

1.6 Il referente dell'Ufficio Scolastico Territoriale svolge la funzione di interlocutore tra gli studenti e l'UST, garantendo l'accordo tra la parti, senza alcuna influenza ideologica

1.7 Hanno diritto alla rappresentanza nella Consulta Provinciale Studentesca tutti gli Istituti statali e paritari della Provincia di Padova.

Articolo 2: Indipendenza dalle correnti partitiche e politiche

2.1 La Consulta Provinciale Studentesca (CPS) è indipendente da qualsiasi corrente politica.

2.2 Nel corso delle riunioni, i membri della CPS, nell'esprimere pareri o fare riferimenti relativi a coalizioni politiche e a personaggi o partiti politici, non devono fare propaganda per movimenti partitici.

2.3 La CPS, pur rimanendo indipendente, può collaborare, ove appositamente deliberato, con i rappresentanti degli enti locali (provinciali, regionali ecc.), ma l'oggetto della collaborazione non dovrà avere aspetti o elementi propagandistici o politici.

2.4 Il garante per l'autonomia (riportata all'articolo 1.4 del presente Statuto) e l'apartiticità (sancita dal presente articolo) della CPS è il Presidente che, moderando le riunioni, è garante del rispetto del suddetto principio.

CAPO II
COMPOSIZIONE INTERNA E RISPETTIVE FUNZIONI

Articolo 3: Presidente

3.1 Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza degli aventi diritto al voto. Il Presidente convoca, coordina e modera i lavori dell'Assemblea. Lo stesso cura, insieme al Direttivo, la funzionalità amministrativa della CPS.

3.2 In caso di dimissioni o di impossibilità permanente nello svolgere le normali funzioni, si provvederà alla rielezione ai sensi dell'articolo 32 del presente Statuto.

3.3 Fino a nuove elezioni il Vicepresidente assumerà la carica di Presidente pro tempore.

Articolo 4: Vicepresidente

4.1 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nelle funzioni in caso di sua assenza, di impossibilità temporanea o su delega dello stesso.

4.2 In caso di dimissioni o di impossibilità permanente nello svolgere le normali funzioni, si provvederà alla rielezione ai sensi dell'articolo 32 del presente Statuto.

Articolo 5: Segretario

5.1 Il Segretario effettua e sovrintende la redazione del processo verbale delle riunioni e tiene nota dei rappresentanti presenti in sede di plenaria; dà lettura dei processi verbali e di ogni altro atto o documento che debba essere comunicato; accerta il risultato delle votazioni; verifica i testi approvati dalla CPS e detiene tutti i documenti e i processi verbali.

5.2 In caso di assenza del Segretario, il Presidente provvederà a delegare un altro membro dell'Assemblea che si occuperà del processo verbale. Successivamente il suddetto delegato fornirà al Segretario il processo verbale prodotto.

5.3 In caso di dimissioni o di impossibilità permanente nello svolgere le normali funzioni, si provvederà alla rielezione ai sensi dell'articolo 32 del presente Statuto.

Articolo 6: Direttivo e Giunta Esecutiva

6.1 Il Direttivo della CPS è composto da: Presidente, Vicepresidente, Segretario e Docente Referente. Il Direttivo ha il compito di sovraintendere le attività della CPS.

6.2 La Giunta Esecutiva della CPS è composta da: Presidente, Vicepresidente, Segretario, Docente Referente e altri 8 membri della Consulta Provinciale degli Studenti di Padova eletti ai sensi dell'articolo 14 del presente Regolamento. La Giunta Esecutiva funge da mediatrice tra Direttivo e Assemblea plenaria.

Articolo 7: Assemblea Plenaria

7.1 L'Assemblea plenaria della CPS è composta da tutti i rappresentanti eletti.

Articolo 8: Commissioni di Lavoro

8.1 Le Commissioni di Lavoro (territoriali o tematiche) vengono istituite per portare avanti un compito o un tema preciso definito in Assemblea plenaria.

8.2 Le Commissioni di Lavoro sono composte da tutti i rappresentanti interessati. I membri delle varie Commissioni di Lavoro sono riportati dal Segretario nel processo verbale dell'assemblea in cui è stata istituita la stessa.

8.3 I membri della giunta plenaria ricoprono il ruolo Referenti delle suddette Commissioni con il compito di riportare all'Assemblea plenaria ciò che è stato svolto.

Articolo 9: Tutor

9.1 I Tutor della Consulta Provinciale degli Studenti possono essere fino ad un massimo di cinque, compresi Presidente e Vicepresidente uscenti che assumono il ruolo di Tutor di diritto

9.2 Le altre tre figure di Tutor sono elette in sede dell'ultima Assemblea Plenaria del mandato biennale della CPS; sono scelti tra i membri uscenti della Plenaria

9.3 La carica al ruolo di Tutor all'interno della CPS ha durata di un anno e non è rinnovabile, salvo particolari esigenze riscontrate dall'UST;

9.4 I Tutor si fanno garanti della corretta applicazione del presente Regolamento e della sua ossequiosa osservanza; possono porre l'attenzione della Plenaria su questioni di particolare rilevanza; non possono votare ed essere eletti ad alcuna carica istituzionale.

Articolo 10: Docente Referente

10.1 Il Docente referente è il principale tramite tra la CPS e l'Ufficio Scolastico Territoriale (UST).

10.2 Il Docente referente collabora con le studentesse e gli studenti per garantire la funzionalità operativa della CPS. A questo proposito egli/ella cura le mansioni formali e amministrative che i Rappresentanti di Consulta non possono seguire poiché impegnati in attività scolastiche.

10.3 Il Docente referente verifica la legalità di tutto ciò che riguarda l'ambito amministrativo e finanziario della CPS, per questo motivo deve avere la possibilità di conoscere tutte le spese previste dalle Commissioni.

10.4 Il Docente referente partecipa a tutti i lavori della CPS nel rispetto della sua autonomia e dell'autonomia dei suoi singoli componenti. Deve rispettare l'autogestionalità di essa e non può neanche minimamente influenzare le linee di indirizzo della stessa.

CAPO III
INSEDIAMENTO

Articolo 11: Insediamento della nuova CPS

11.1 La procedura per la prima riunione della neoeletta CPS è la seguente:

- il Docente referente provvederà a convocare i rappresentanti neoeletti;
- Parteciperanno alla plenaria il Presidente uscente, che la presiede, e il Segretario il cui mandato è appena terminato. Il Segretario avrà il compito di verbalizzarla. In caso di assenza i suddetti membri verranno sostituiti dai tutor.
- Si procederà con la lettura del presente Regolamento
- Si illustreranno i progetti svolti, le attività iniziali e quelle non ancora concluse e l'entità dei fondi residui accumulati;
- Verranno presentate le eventuali proposte della CPS uscente.

11.2 Successivamente la CPS, secondo l'art. 13 del presente Regolamento, procede all'elezione dell'Ufficio di Presidenza. Ove le procedure di elezione risultassero particolarmente lunghe e complesse, si possono rimandare le operazioni di voto delle altre cariche, fuorché quella del Presidente, entro quindici giorni.

CAPO IV
ELEZIONI

Articolo 12: Eletti

12.1 Gli eletti entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto dell'insediamento della CPS, e salvo in caso di dimissioni o in caso di perdita dei requisiti (sopraggiunta indisponibilità, passaggio ad altra scuola, aver conseguito il diploma), rimangono in carica fino a nuove elezioni.

12.2 In caso di dimissioni o di perdita dei requisiti (riportati al comma precedente), i membri della CPS sono sostituiti dal primo dei non eletti o, in assenza di questi, i nuovi componenti risulteranno eletti dalle elezioni del successivo A.S.

Articolo 13: Elezione dei Membri del Direttivo

13.1 Per le elezioni dei membri del Direttivo si procede come segue:

- il Direttivo uscente chiede la disponibilità dei presenti a produrre la propria candidatura;
- viene costituita la Commissione Elettorale, formata da alcuni rappresentanti partecipanti all'elezione;
- la Commissione Elettorale si occupa di garantire la regolarità delle elezioni, vidimando e scrutinando le schede;
- i candidati che intendono proporsi procedono a registrarsi presso il banco di presidenza;
- si procede con votazione a scrutinio segreto in ordine alfabetico,
- la commissione elettorale effettua le operazioni di spoglio delle schede in sede pubblica,
- è eletto chi ottiene la maggioranza dei voti, nel caso in cui due candidati ottengano lo stesso numero di voti si procede al ballottaggio, ove si dovesse riscontare la medesima situazione si procede al sorteggio;
- concluse le varie operazioni di voto il presidente della Commissione Elettorale proclama l'esito della votazione,
- ha luogo l'insediamento ufficiale del neopresidente.

13.2 Affinché le operazioni siano valide è necessaria la presenza di almeno il 50%+1 dei membri della CPS.

Articolo 14: Elezioni dei membri della Giunta esecutiva non appartenenti al Direttivo

14.1 Una volta istituito il Direttivo, nel primo incontro presieduto dal Presidente con la presenza del Segretario verbalizzante, si procederà all'elezione dei membri della Giunta esecutiva, su candidatura volontaria.

14.2 Le modalità di elezione sono le medesime dell'articolo 13.1 del presente Statuto.

14.3 È garantita la presenza di almeno un rappresentante delle scuole paritarie all'interno del Direttivo, anche qualora nessun candidato proveniente da tali istituti ottenga voti.

CAPO V CONVOCAZIONE DELLE RIUNIONI

Articolo 15: Convocazione dell'Assemblea plenaria

15.1 Sono invitati e tenuti a partecipare alle Assemblee plenarie tutti i membri che la compongono.

15.2 Il testo dell'ordine del giorno delle riunioni è diramato dal Presidente, per mezzo dell'Ufficio Scolastico Provinciale, con la trasmissione a tutti i rappresentanti. Salvo i casi di urgenza, soggetti a valutazione del Presidente, la diramazione della convocazione è garantita almeno cinque giorni lavorativi prima della seduta. Nelle convocazioni devono essere sempre indicati gli argomenti all'ordine del giorno della riunione ed eventuali altre note da parte delle Presidenza.

15.3 Nei casi di convocazione straordinaria o di urgenza, l'assemblea plenaria potrà essere convocata

in modalità telematica, fermo restando tutto quanto previsto dal presente Statuto per le delibere di approvazione, maggioranze ecc.

15.4 La data di convocazione della plenaria successiva è solitamente decisa al termine della Plenaria in corso.

15.5 Hanno diritto a convocare l'Assemblea plenaria: il Direttivo e almeno un terzo dei membri dell'Assemblea stessa.

15.6 Ogni Assemblea plenaria deve essere verbalizzata dal Segretario.

Articolo 16: Convocazione della Giunta Esecutiva

16.1 Sono invitati e tenuti a partecipare alle riunioni della Giunta Esecutiva tutti i suoi componenti.

16.2 Hanno diritto a convocare la Giunta Esecutiva: il Direttivo e almeno un terzo dei membri che la compongono.

16.3 La diramazione della convocazione deve essere effettuata almeno cinque giorni lavorativi prima della seduta, come sancito dall'articolo 15.2 del presente Statuto.

16.4 Ogni riunione della Giunta Esecutiva deve essere verbalizzata dal Segretario.

Articolo 17: Convocazione delle Commissioni

17.1 Sono invitati e tenuti a partecipare alle riunioni delle commissioni tutti i suoi membri.

17.2 Hanno diritto a convocare una Commissione: il Referente della stessa, il Direttivo e almeno un terzo dei membri che la compongono.

17.3 La diramazione della convocazione deve essere effettuata almeno cinque giorni lavorativi prima della seduta, come sancito dall'articolo 15.2 del presente Statuto (salvo impedimenti eccezionali).

17.4 Ogni riunione di una Commissione deve essere verbalizzata da un membro della stessa. Il processo verbale verrà consegnato al Segretario che ne verificherà la validità, come da articolo 19.3 del presente Statuto.

CAPO VI PROCESSI VERBALI

Articolo 18: Processo Verbale dell'Assemblea Plenaria e della Giunta Esecutiva

18.1 Il Segretario redige alla fine di ogni seduta il processo verbale, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, i presenti, la sintesi delle discussioni e gli esiti delle deliberazioni e delle votazioni.

18.2 È inserito nel verbale qualsiasi altro documento o fatto rilevante pervenuto durante lo svolgimento dei lavori. Sono inseriti in allegato al verbale di ogni Plenaria i fogli presenze e il modulo delle firme, nonché ogni altro documento su richiesta delle singole commissioni/gruppi di lavoro.

18.3 Il verbale è letto all'inizio di ogni seduta Plenaria successiva a quella della sua redazione: per il suddetto verbale si procede alla votazione con voto favorevole, astenuto o contrario.

18.4 Il verbale deve essere messo a disposizione del Docente referente, del Presidente, dei membri dell'Assemblea plenaria e, ove ne avesse il diritto, di chiunque ne faccia richiesta, per garantire la trasparenza della CPS.

18.5 Il verbale dovrà essere redatto dal Segretario prima della successiva Assemblea plenaria, condividendolo con il\la Docente Referente dell'Ufficio Scolastico Territoriale.

Articolo 19: Processo Verbale di Riunione della Commissione

19.1 Il Segretario provvede all'inserimento nel verbale delle attività svolte dalle singole Commissioni durante l'Assemblea plenaria.

19.2 Il verbale deve soddisfare i requisiti riportati all'articolo 18 del presente Statuto.

CAPO VII ORGANIZZAZIONE DEGLI INCONTRI

Articolo 20: Organizzazione Materiale delle Sedute

20.1 La CPS normalmente si riunisce presso aule o aule magne degli istituti della Provincia, o in caso straordinario tramite videoconferenza. In caso di variazioni sulla data o sul luogo di incontro, l'Ufficio di Presidenza informerà tempestivamente tutti i rappresentanti su eventuali rettifiche.

20.2 Ogni membro che sarà presente alle riunioni è tenuto a firmare e a comunicare la propria presenza nell'apposito registro delle presenze, che ne attesta la effettiva partecipazione alla riunione pur non prendendo parte attiva alla discussione.

20.3 Il Segretario provvederà alla registrazione delle presenze.

Articolo 21: Partecipazione

21.1 I membri della CPS sono tenuti a partecipare ai lavori assembleari per tutta la loro durata.

21.2 L'eventuale e motivata impossibilità a parteciparvi dovrà essere comunicata tempestivamente al docente referente tramite comunicazione mail o telefonica all'UST di Padova; verifiche scritte e/o orali ordinarie non possono essere considerate come valido motivo di assenza alla plenaria.

21.3 Dopo due assenze ingiustificate ai suddetti lavori, il componente sarà ritenuto, a tutti gli effetti, manifestamente decaduto e sarà seguito l'iter riportato all'art. 12.2 del presente Statuto.

21.4 La presenza alle plenarie viene riconosciuta e attestata dall'UST di Padova al raggiungimento del **(Testo modificato)** 100% del monte ore della riunione; il rientro scolastico non è previsto salvo nei casi in cui sia stato comunicato in precedenza all'UST di Padova (con le modalità già indicate per le assenze).

comma così modificato dalla delibera n.7 dell'Assemblea Plenaria n. 4 del 12/02/2026

CAPO VIII DELIBERAZIONI E VOTAZIONI

Articolo 22: Mancanza del Numero Legale

22.1 In caso di mancanza di numero legale il Presidente può rinviare la seduta all'ora successiva dello stesso giorno, oppure scioglierla.

22.2 La mancanza del numero legale in una seduta non determina presunzione di mancanza dello stesso dopo la ripresa della seduta ai termini del presente. Nel caso in cui manchi il numero legale anche in sede della seconda convocazione, la Plenaria può svolgersi, ma senza potere deliberativo.

Articolo 23: Validità delle Votazioni

23.1 Le delibere della Consulta sono valide quando alle votazioni partecipa il 50% +1 (numero legale) dei membri della CPS.

23.2 Si intende che abbiano partecipato al voto i membri che abbiano espresso voto favorevole, contrario o che si siano astenuti.

Articolo 24: Dichiarazione di Voto

24.1 Ogni membro ha facoltà di anticipare la propria intenzione di voto esponendo le motivazioni.

24.2 Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del risultato del voto, che è fatta dal Presidente o dal Vicepresidente.

Articolo 25: Proteste sulle Delibere

25.1 Non sono ammesse proteste sulle deliberazioni della CPS, se pronunciate non vengono tenute in considerazione e non vengono registrate nel processo verbale.

Articolo 26: Modalità di Votazione

26.1 La CPS vota a scrutinio palese o per appello nominale; si procede allo scrutinio segreto obbligatorio solamente per l'elezione delle cariche o quando il Presidente o l'assemblea lo ritenga necessario.

26.2 La CPS vota solitamente per alzata di mano, a meno che 1/3 dei membri presenti chieda l'appello nominale. La domanda di appello nominale, anche verbale, deve essere presentata dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia iniziato il processo di votazione.

26.3 Delle votazioni per alzata di mano ne vengono riportati nel verbale gli esiti inserendoli in termini numerici, che invece vengono allegati separatamente in caso di appello nominale o di scrutinio segreto.

Articolo 27: Votazione per Appello Nominale

27.1 Alla votazione per appello nominale si procede quando ne sia stata presentata richiesta ai sensi dell'articolo 26.2 del presente Statuto. In tal caso il Presidente, dopo aver indicato il significato del "favorevole" e del "contrario", autorizza il Segretario ad iniziare la chiamata dei membri in ordine alfabetico. Esaurito l'elenco si effettua un nuovo appello dei membri, che non abbiano risposto durante la prima chiamata.

27.2 Dopo la chiusura della votazione, viene consegnato al Presidente, a cura del Segretario, l'elenco dei membri votanti con l'indicazione del voto da ciascuno espresso. Il Presidente proclama, pertanto, l'esito della votazione.

27.3 L'elenco dei votanti e delle relative espressioni di voto viene inserito in allegato al verbale della seduta.

Articolo 28: Votazione a Scrutinio Segreto

28.1 Le votazioni per le quali il Presidente o l'Assemblea plenaria abbiano deciso il ricorso allo scrutinio segreto, hanno luogo mediante una scheda predisposta. I membri esprimono la loro preferenza secondo le istruzioni per il voto, fornite dal Presidente, che predispone altresì un'urna per la raccolta delle schede.

28.2 Il Segretario effettua la chiamata dei membri all'urna e tiene nota dei non votanti. I componenti della Giunta effettuano lo spoglio delle schede, redigendo un verbale della votazione, che viene inserito in allegato al verbale della seduta.

28.3 La votazione a scrutinio segreto, come da articolo 26.1, deve avvenire obbligatoriamente per la nomina del Presidente, del Vicepresidente e dei membri della Giunta esecutiva.

28.4 La votazione a scrutinio segreto può essere richiesta altresì per ogni delibera della CPS da 1/ 3 dei membri presenti durante un'Assemblea plenaria.

Articolo 29: Annullamento e Ripetizione delle Votazioni

29.1 Nel momento in cui si verifichino irregolarità nella votazione, il Presidente/il Vicepresidente ed il Segretario, valutate le circostanze e con valide motivazioni, possono procedere all'annullamento del voto e disporne l'immediata ripetizione, ammettendovi soltanto i membri che abbiano partecipato alla precedente.

29.2 L'irregolarità può essere accertata d'iniziativa dei componenti della Giunta, oppure esser denunciata da un membro prima o immediatamente dopo la proclamazione dell'esito della votazione.

CAPO IX GIURISDIZIONE INTERNA

Articolo 30: Ordine della Riunione e Sanzioni Disciplinari

30.1 Il Presidente provvede al mantenimento dell'ordine durante le sedute. Quando un membro turba l'ordine o pronuncia parole offensive, il Presidente effettua un richiamo all'ordine. Il membro richiamato può dare spiegazione all'Assemblea alla fine della seduta; in seguito, a tali spiegazioni il Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo. Se esso non viene revocato, viene inserito nel processo verbale.

31.1 Qualora il membro richiamato persista nel suo comportamento, ovvero, anche indipendentemente da precedenti richiami, passi ad oltraggi o vie di fatto o faccia appello alla violenza o compia atti di particolare gravità, il Presidente pronuncia nei suoi confronti l'inibizione e può disporre l'espulsione dall'aula per il resto della riunione. Se questi si rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente di lasciare l'aula, il Presidente sospende la seduta e dà al Segretario le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti. Anche l'inibizione può essere revocata udite le spiegazioni del membro inibito: nei casi previsti dal comma precedente, ed anche in altri casi di particolare gravità, che avvengano all'interno della sede della CPS, anche al di fuori dell'aula, il Presidente può proporre all'Assemblea di deliberare, nei confronti del membro cui è stata inflitta l'inibizione, l'interdizione a partecipare ai lavori della CPS per un periodo non superiore a tre riunioni. Prima dell'irrogazione delle sanzioni, al membro è concesso un contraddittorio con la Giunta.

Le sanzioni sono in ogni caso di natura inoppugnabile.

In caso di Violenza fisica in aula la plenaria viene momentaneamente sospesa dal presidente. I soggetti coinvolti vengono allontanati dalla plenaria e non potranno più prendere parte ai lavori della consulta per massimo n.3 plenarie. Il presidente ha il diritto di poter scegliere di sospendere definitivamente la plenaria o farla ripartire regolarmente. La sanzione deve essere messa a verbale.

Articolo 31: Tumulto in Aula

31.1 Qualora sorga un tumulto nell'aula e risultino vani i richiami del Presidente, questi abbandona l'aula e la seduta viene sospesa fino a quando il Presidente non riprende il suo posto.

31.2 Se, ripresa la riunione, il tumulto prosegue, il Presidente può nuovamente sospenderla a tempo indeterminato, ovvero scioglierla. In quest'ultimo caso il Presidente dispone per la riconvocazione della seduta.

Articolo 32: Mozione di Sfiducia e Dimissioni

32.1 Il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario possono essere rimossi dall'incarico con motivata mozione di sfiducia presentata *da almeno ⅔ e approvata con la maggioranza dei presenti in plenaria (50+1%).*

32.2 I Referenti delle Commissioni possono essere rimossi dall'incarico con motivata mozione *presentata da almeno ⅓ dei membri della commissione e approvata a maggioranza (50 +1%)* degli studenti iscritti alla Commissione.

32.3 *In caso di dimissione, sfiducia o impedimento permanente della carica, vengono indette le nuove elezioni.*

Articolo 33: Comitato per lo Statuto e Revisione

33.1 Nel caso in cui vi siano controversie sullo Statuto e sulla sua interpretazione riguardo i lavori della CPS, può essere istituito un Comitato per il Regolamento composto ai membri della Giunta e da un numero equivalente di membri eletti dalla CPS, i quali si esprimono a maggioranza sulle questioni avanzate dando parere vincolante.

33.2 Le decisioni deliberate dal suddetto Comitato formano una linea di indirizzo sulla quale la CPS è obbligata a rispettare per l'intero mandato.

33.3 Ogni singolo membro può proporre integrazioni al regolamento Provinciale presentando opportuna richiesta scritta controfirmata da almeno 1/3 degli aventi diritto di voto. Le proposte vengono esaminate dalla giunta, che riferisce all'assemblea durante la sessione successiva.

33.4 Eventuali proposte di modifica ed integrazione, dopo essere state messe all'ordine del giorno della nuova riunione, debbono essere con il voto favorevole del 50 +1 dei membri

effettivi per essere adottate, ed hanno validità immediatamente dopo la loro approvazione.

CAPO X RIMBORSI E SPESE DI FUNZIONAMENTO

Articolo 34: Rimborsi e Spese di Funzionamento

34.1 Almeno il 7% delle somme stanziate ai sensi del d.p.r.567/96 ai singoli istituti statali deve essere riservato alle spese di funzionamento, organizzazione e progettualità della Consulta Provinciale degli Studenti con un tetto massimo fissato dal Ministero della Pubblica Istruzione.Il denaro deve essere riunito tutto insieme in un conto unico intestato alla CPS, e rimane a completa disposizione dei componenti della Consulta affinché vengano utilizzati a progetti strettamenti istituzionali, fatte salve le attività di verifica e supervisione da parte del Docente referente.

34.1 Tutte le spese sostenute dalla CPS devono essere opportunamente documentate in un documento pubblico e sempre accessibile per garantire una totale trasparenza sulla gestione dei fondi. A seguito di una spesa bisogna comunicare la medesima al Direttivo.

34.2 Le spese di trasferta sostenute da un rappresentante di Consulta per attività legate alla sua funzione non necessitano di essere deliberate dall'Assemblea.

34.3 La gestione amministrativa di questo denaro sarà svolta presso l'Istituto Superiore presso il quale è posta la tesoreria della CPS, sul conto della quale vi sarà un capitolo specifico per le risorse economiche della CPS.

CAPO XI NORME VARIE

Articolo 35: Rispetto delle Linee Nazionali

35.1 Il presidente e il/la vicepresidente dello Statuto sono tenuti a rispettare le Linee Nazionali emanate dal CNPC.

Articolo 36: Modifiche dello Statuto

36.1 Lo Statuto della CPS può essere modificato a seconda delle norme ministeriali emanate nel corso degli anni.

letto e approvato in data 20 maggio 2025